



Prot. n. 202 del 30 dicembre 2022

Determina di proroga del "Servizio di noleggio di n.4 dimmer 6 canali cadauno presso il Teatro di Ostia Lido" (CIG Z9B3722CDE).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

preMESSo che

- con deliberazione del 28.12.2022, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro di Roma ha proceduto alla nomina della Dott.ssa Giovanna Marinelli quale Commissario Straordinario dell'Ente;
- la Dott.ssa Giovanna Marinelli ha accettato la suddetta nomina in data 28.12.2022, assumendone ogni conseguente potere e prerogativa;

considerato che

- con delibera n QD/2022/0044404 del 30/12/2022 Roma Capitale al ha disposto la proroga dell'efficacia, fino al prossimo 30 giugno 2023, della Convenzione prot. N. QD/0032609 del 23/10/2019, con cui aveva affidato all'Associazione Teatro di Roma la gestione dei Teatri appartenenti alla rete "Teatri in Comune";

considerato ancora che

- il su menzionato rapporto contrattuale ha ad oggetto prestazioni essenziali, ai fini del corretto svolgimento delle rappresentazioni teatrali programmate;
- i tempi per l'approntamento della documentazione necessaria alla indizione ed espletamento della procedura selettiva per l'affidamento del richiamato servizio non consentono ovviamente all'ente di completare un regolare processo di individuazione degli operatori economici entro la ormai imminente data di scadenza naturale del rapporto contrattuale in oggetto;

rilevato ancora che

- ai sensi dell'art. 106 comma 11 codice contratti pubblici la durata del contratto può essere differita per gli affidamenti in corso di esecuzione per un periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel pregresso contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- l'Anac, con delibera n. 576 del 28 luglio 2021, ha ribadito che la proroga cd tecnica deve essere volta ad *assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro*;
- la stessa Anac ha precisato che, quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio in capo al precedente affidatario nelle more dell'espletamento delle

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, non è prevista la necessità di un nuovo CIG, restando in vigore quello originario;

visti

- il D.Lgs. n.50/2016, l'art.34 del vigente regolamento gare e contratti nonché il DPR n.207/2010 nelle parti ancora in vigore;

dato atto

- che l'impegno di spesa di cui alla dedotta proroga sarà imputato al relativo capitolo di bilancio;
- che la funzione del RUP, per la descritta proroga, è assolta dal Commissario Straordinario Dott.ssa Giovanna Marinelli;

determina

- di autorizzare la proroga del contratto relativo al servizio in oggetto, per motivi espressi in premessa, e con esclusione di ogni ipotesi di rinnovo tacito ed automatico, agli stessi prezzi, patti e condizioni del corrente rapporto negoziale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una procedura, finalizzata all'individuazione di un nuovo operatore economico e fino al subentro di quest'ultimo.
- di disporre, ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Giovanna Marinelli

